

Verbale di Accordo Sindacale Aziendale per l'incentivazione all'esodo del personale dipendente prossimo alla maturazione dei requisiti per pensionamento

(ai sensi dell'Art. 4, co. da 1 a 7- ter, della l. n. 92 del 28/6/12, così come modificata dall'art. 34 co. 54 della l. n. 221 del 17/12/12)

In data 6 dicembre 2018, presso la sede di Assicoop Toscana S.p.A, sita in Firenze, via Benedetto Dei, 19;

tra

Assicoop Toscana S.p.A., con sede in Siena, Via Zani n. 7, di seguito l' "Impresa" o l' "Azienda", rappresentata dall'Amministratore Delegato Carlo Pareschi,

e

la R.S.A Aziendale composta da Indelicato Antonino, Petraglia Fabrizio, Tassi Emanuele, Vettori Serena, Cavallini Antonella, Lombardi Luigi, Vicarelli Cristiano, Starnai Sandro, Sbrilli Gianluca,

assistiti dal Segretario della Fisac CGIL Toscana Daniele Quiriconi,

premesso che

- la Legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, al comma 1 dell'art. 4, ha previsto che *"nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediante più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento"*.
- la suddetta norma riguarda i lavoratori che raggiungeranno i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
- I rappresentanti Sindacali di Assicoop Toscana Spa sono stati informati dell'intenzione dell'Azienda di avvalersi della procedura prevista dalla legge per l' "accompagnamento alla pensione" dei dipendenti prossimi alla maturazione dei relativi requisiti il cui numero, nell'attuale fase di riorganizzazione, è pari a n. 11.


Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa.
2. L'impresa conferma la propria disponibilità ad avvalersi, allo scopo di gestire le eccedenze del personale dipendente di cui nelle premesse, dall'Istituto disciplinato dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come modificata dall'art. 34, co. 54, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, per l'accompagnamento alla pensione di n. 11 dipendenti (nominativamente individuati nell'elenco allegato) che raggiungeranno, nel settennio 2019/2026, i requisiti per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Previa adesione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte del dipendente di cui al punto 2) che precede, gli stessi dovranno sottoscrivere con l'Azienda una conciliazione in sede sindacale, nella quale si dia atto che non spetta il periodo di preavviso, né la relativa indennità sostitutiva, e si rinunci ad ogni diritto comunque connesso, direttamente e/o indirettamente, al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, nonché quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali sulle altre competenze di fine rapporto relativamente a ferie e TFR.
Per i lavoratori che aderiranno, l'Azienda prevede l'erogazione in un'unica soluzione un versamento del contributo corrispondente al periodo utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al Fondo Pensione chiuso previsto dal


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale amministrativo e produttivo delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera aderenti alla Associazione Nazionale Agenzie societarie UnipolSai Assicurazioni e alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

4. L'accompagnamento alla pensione e la relativa contribuzione correlata, essendo a totale carico dell'Azienda, sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione delle prestazioni medesime, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo o che comunque svolgano attività in concorrenza con l'impresa in tale comparto.
Le prestazioni a carico dell'Azienda sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione delle prestazioni medesime, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi che non svolgano attività in concorrenza con l'impresa. Qualora il cumulo tra detti redditi e le prestazioni a carico dell'Azienda dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione delle prestazioni medesime.
5. Il presente accordo aziendale diventerà efficace a seguito di presentazione, da parte dell'azienda, di apposita domanda all'INPS (accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità dell'Impresa in relazione agli obblighi assunti) nonché a seguito di validazione, da parte dello stesso Istituto, della presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
6. Il presente Accordo avrà validità dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.
7. Le parti si incontreranno di norma due volte l'anno per verificare l'applicazione del presente Accordo e si riservano di ampliare il numero dei dipendenti destinatari, in possesso dei requisiti richiesti, mediante un successivo accordo, qualora emergano nuove e ulteriori esigenze di razionalizzazione organizzativa.

ASSICOOP TOSCANA S.P.A.



La R.S.A. AZIENDALE



Fisac CGIL Regione Toscana



Allegato 1 – Nominativi Dipendenti

La Spina Mario

Biliotti Liana

Lanza Alfonso

Vanni Eleonora

Arena Maurizio

Marcellini Adele

Battistelli Elisabetta

Lombardi Luigi

Vicarelli Cristiano

Montemaggi Maurilio

Fantini Sonia